



CALTANISSETTA SOLIDALE ODV
SEDE VIA ARETUSA, 15
93100 CALTANISSETTA

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2024, il mese di APRILE, il giorno 1 a CALTANISSETTA presso la sede sociale CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, sita in via ARETUSA, 15, si sono riuniti i seguenti signori:

- 1) FIORE LIBORIO, nato a CALTANISSETTA (CL) il 17/09/1973 ed ivi residente in via XIBOLI, 127 c.f. FRILBR73P17B429V;
- 2) BUTERA ROBERTA, nato a CALTANISSETTA (CL) il 22/12/1975 ed ivi residente in via LIBERTA', 114 c.f. BTRRRT75T62B429V;
- 3) CORTESE IVANA MARIA CONCETTA, nato a CALTANISSETTA (CL) il 06/07/1974 ed ivi residente in via FRA' GIARRATANA, 62/C c.f. CRTVMR74L46B429N;
- 4) CORDARO MELISSA RITA, nato a CALTANISSETTA (CL) il 15/06/1999 ed ivi residente a SERRADIFALCO in via SALITA LOVULLO, 4 c.f. CRDMSS99H55B429N ;
- 5) AMORIBELLO DANIELE, nato a SAN CATALDO (CL) il 12/11/1991 ed ivi residente in via SANTA LUCIA, 18 c.f. MRBDNL91S12H792R;
- 6) POMPILIO ILENIA, nato a SAN CATALDO (CL) il 17/06/1986 .ed ivi residente in via STESICORO, 1 c.f. PMPLNI86H57H792D;
- 7) SANTORO ERSILIA PAMELA, nato a CALTANISSETTA (CL) il 22/11/1981 ed ivi residente in via ACI, 14 c.f. SNTRLP81S62B429V;

Che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

ART.1 – E' costituita fra i suddetti l'Associazione di volontariato, ai sensi della legge 266/1991, del DLGS nr.117 del 03 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" avente la seguente denominazione CALTANISSETTA SOLIDALE ODV.

ART. 2 - L'Associazione ha sede a CALTANISSETTA, in via ARETUSA, 15.

ART. 3 - L'Associazione ha gli scopi di cui l'allegato STATUTO ed è disciplinato dallo stesso.



ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'Associazione avrà come principi informativi analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale, che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

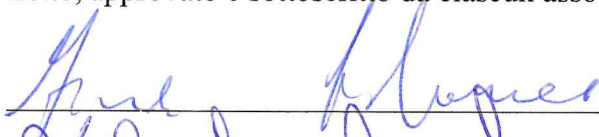
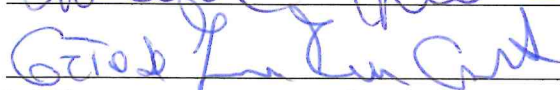
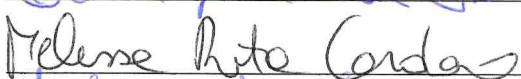
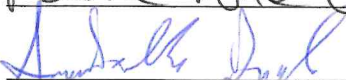
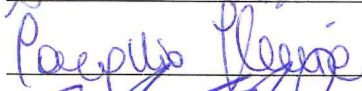
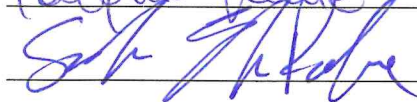
ART. 6 - I componenti stabiliscono che per il presente mandato quinquennale il Consiglio Direttivo sia composto dai seguenti membri:

- 1) **FIORE LIBORIO**
- 2) **BUTERA ROBERTA**
- 3) **CORTESE IVANA MARIA CONCETTA**
- 4) **CORDARO MELISSA**
- 5) **AMORIBELLO DANIELE**
- 6) **POMPILIO ILENIA**
- 7) **SANTORO ERSILIA PAMELA**

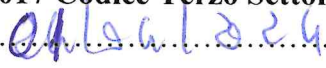
Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig FIORE LIBORIO, il Vice Presidente, nella persona del Sig BUTERA ROBERTA, la Segretaria, nella persona del Sig CORTESE IVANA MARIA CONCETTA, i Consiglieri, nelle persone dei Sig. CORDARO MELISSA, AMORIBELLO DANIELE, POMPILIO ILENIA, SANTORO ERSILIA PAMELA.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun associato sopra indicato, nell'ordine:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'Art. 82 comma 3 e 5, del D.L. gs. 117/2017 Codice Terzo Settore.

Caltanissetta... 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 343 Serie 3 il 24 APR. 2024
Esatte euro Entrate da imposta di registro
di cui euro e bollo per imposta di bollo con versamento
del.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rosario Claudio ALESSI

☒ *Emessa su delega del Direttore Provinciale ad interim*
Nicola Lamaddalena





CALTANISSETTA SOLIDALE ODV
VIA ARETUSA, 15
93100 CALTANISSETTA
CODICE FISCALE: 92076590857
PEC: liborio@pec.buffetti.it

STATUTO "CALTANISSETTA SOLIDALE ODV"



ART. 1

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione "CALTANISSETTA SOLIDALE ODV". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione della Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità della utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi della articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via ARETUSA, 15 , in CALTANISSETTA;

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati (eliminare l'attività di non interesse):

- a) servizi sociali ai sensi della articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni della ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi della articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi della articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma della art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma della art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità della assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza della organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi alla CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e le delibere degli Organi Sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui

si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

4. L'adesione alla CALTANISSETTA SOLIDALE ODV è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV.

6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.

7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV.

9. Le modalità e le condizioni di adesione alla CALTANISSETTA SOLIDALE ODV ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.



ART. 8

1. I soci della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'CALTANISSETTA SOLIDALE ODV; b) di essere informati sulle attività della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e controllarne l'andamento; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

3. Possono essere delegati alle Assemblee delle CALTANISSETTA SOLIDALE ODV provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.

4. I soci della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni

5

adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento della adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

1. La qualifica di Socio si perde per:

a) recesso;

- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o della affiliazione entro 4 mesi dall'inizio della esercizio sociale;
- c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV

ODV, l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e prevede

l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della sospensione e della esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

4. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV o della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV.

ART. 10

1. Sono Organi della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in cinque anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

4. Non può essere nominato componente degli organi della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV.

2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con

predisposizione della ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.

6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

8. Le deliberazioni della Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 18 e 19.

9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.

11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- a) Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV;
- b) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero.
- d) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- f) Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione della Assemblea Nazionale della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV con le seguenti modalità: a) i delegati della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV partecipano all'Assemblea della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione della Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;
- g) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- i) Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno della anno successivo alla chiusura della esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- j) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV. I componenti così eletti



terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;

k) Decidere di chiedere al Consiglio Nazionale CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, qualora l'CALTANISSETTA SOLIDALE ODV

risulti carente nella composizione dei dirigenti, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza;

l) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;

m) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento della Associazione;

n) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

12. Delle riunioni della Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto fino a un massimo di NOVE (9) componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,

5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) Coordinare i lavori e l'azione della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;

b) Eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vice Presidenti.

c) Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e vigilare sulla loro realizzazione;

d) Deliberare eventuali modifiche allo Statuto della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Soci;

e) Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

f) Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

g) Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;

h) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;

- i) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ART. 13

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni della Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali della Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano, il quale provvederà a convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.



ART. 14

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Economia e delle Finanze, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e

di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni della Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza della assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV.

9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 15

1. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale o dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Garanti.

3. Il Collegio dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

4. I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

ART. 16

1. Il Presidente e i Consiglieri della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV sono incompatibile:

- a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
- b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
- c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono

ammesse deroghe e la decadenza dagli organi della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV è immediata nel momento in cui si verificano.

ART. 17

1. Il patrimonio della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV- costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti alla CALTANISSETTA SOLIDALE ODV nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini della esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto divieto a CALTANISSETTA SOLIDALE ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 18

1. CALTANISSETTA SOLIDALE ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Contributi dei soci;
- b) Contributi dai privati;
- c) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) Contributi da organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati alla CALTANISSETTA SOLIDALE ODV nei termini di legge;
- g) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ART. 19

- 1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- 2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo della anno successivo a quello di riferimento.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei



Conti almeno 15 giorni prima della adunanza della Assemblea dei Soci.

4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV almeno 10 giorni prima della seduta della Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;

5. La CALTANISSETTA SOLIDALE ODV ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti della Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti della Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 21

1. Per deliberare lo scioglimento della CALTANISSETTA SOLIDALE ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti della Assemblea dei Soci.

Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo alla CALTANISSETTA SOLIDALE ODV di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ART.22

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali della ordinamento giuridico.



